



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 15/05/2018

OGGETTO:

RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO “FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI PER L'ANNO 2018. INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Maggio alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il **Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE**, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
- l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.208.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
- l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che: *“Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:*
 - a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
 - b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;*
 - c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;*
- i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2017;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente l'adozione della stima delle capacità fiscali 2018 per singolo

Comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali il 23 novembre 2017;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento*”;
- in base al D.M. Interno del 9 febbraio 2018, recante “*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018*”, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato alla data del 31.3.2018;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO CHE il d.P.C.M. relativo al “*Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018*” è stato emanato solo in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 solo in data 10 aprile 2018, con un ritardo quindi di oltre cinque mesi rispetto al termine previsto per legge e in ogni caso oltre il termine finale stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 hanno subito un drastico taglio a seguito delle misure introdotte con i vari provvedimenti di *spending review* tra cui, tra l'altro, quelle del decreto legge 95/2012, dell'art. 1, comma 435, della legge 190/2014, dell'art. 7, comma 3, del decreto legge n. 78/2015;

PRESO ATTO pertanto che le risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 e i relativi criteri di riparto risultano penalizzare fortemente il Comune di Ponte di Piave, al punto che questo presenta - al netto dei trasferimenti compensativi diretti a ristorare i Comuni delle esenzioni (tra cui, in particolare quelle previste dall'art. 1, commi da 10 a 16, 53 e 54) stabilite dalla Legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) in relazione ad IMU e TASI, in particolare sulle abitazioni principali - un saldo fortemente negativo tra la quota di IMU versata al fondo di solidarietà comunale e quella ricevuta alla fine dell'applicazione del meccanismo perequativo;

PRESO ATTO che con le sentenze nn. 2201 e 2200/2018 il Consiglio di Stato ha affermato il principio che *“l’intervenuta adozione del d.P.C.M. [relativo al Fondo di solidarietà comunale] ad esercizio finanziario avanzato e successivamente al termine ultimo fissato per legge per la predisposizione del bilancio determini una sicura lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall’art. 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili”*

CONSIDERATA quindi complessivamente la situazione di illegittima penalizzazione subita dal Comune di Ponte di Piave;

RITENUTA l’assoluta necessità di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, il D.P.C.M. 7 marzo 2018 avente ad oggetto *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”*, nonché ogni atto presupposto e/o conseguente al fine di tutelare l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini del Comune;

DATO ATTO che necessita l’assistenza di un legale per il ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, Roma e riscontrato che all’interno dell’organico dell’Ente non vi sono figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione, conseguentemente risulta necessario reperire all’esterno dell’Amministrazione il soggetto idoneo all’assolvimento del suddetto incarico;

ATTESO CHE: l’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di contratto d’appalto;

ATTESO CHE a tale tipologia d’appalto, in quanto escluso, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

ATTESO CHE in particolare ci si riferisce all’articolo 36, comma 2, lettera a), che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, iva esclusa;

ATTESO CHE nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’estrema urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile il ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, Roma;

CONSIDERATO che questo Comune e gli altri Comuni che intendono proporre il menzionato ricorso, hanno individuato una professionalità altamente specializzata in materia di finanza locale, di diritto costituzionale e amministrativo nella persona dell’avv. prof. Luca Antonini del foro di Treviso e in quella dell’avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova i quali, in qualità di soci dello Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneri (C.F e P.IVA 09731840964) hanno quantificato una spesa lorda complessiva di ogni onere di legge e fiscale di € 39.208,08, per le competenze professionali in relazione alle varie fasi del ricorso avanti il T.a.r. Lazio, Roma fino alla decisione nel merito;

CONSIDERATO che l’avv. prof. Luca Antonini e l’avv. Giacomo Quarneri hanno già patrocinato davanti alla giurisdizione amministrativa ricorsi afferenti le medesime tematiche in materia di trasferimenti statali ottenendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e quindi professionisti già a conoscenza della materia del

contendere in altri procedimenti attinenti la fattispecie dei trasferimenti erariali e più in particolare del fondo di solidarietà comunale;

DATO ATTO che al ricorso per dichiarare la illegittimità del d.P.C.M. relativo al *“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”* emanato solo in data 7 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 in data 10 aprile 2018, nonché di ogni atto presupposto e/o conseguente partecipano assieme al Comune di Ponte di Piave anche numerosi altri Comuni, anch'essi penalizzati da tale provvedimento;

DATO ATTO CHE il riparto della spesa prevista a carico di ciascun Comune per il ricorso di cui trattasi è calcolato come segue:

- popolazione dei Comuni partecipanti al ricorso, n. 557.922 diviso il costo complessivo preventivato al lordo degli oneri di legge pari ad € 39.208,08, individua il costo per ogni abitante che moltiplicato per il numero di abitanti del Comune determina la spesa singola da sostenere;

DATO ATTO CHE per il Comune di Ponte di Piave aderente al ricorso il numero di abitanti è pari a 8.345 e pertanto il costo ammonta a € 586,45.=;

RITENUTO di assumere la spesa, per il ricorso avanti al T.a.r. Lazio, Roma quantificata per questo Comune in complessivi € 586,45.= per compensi, oneri di legge e accessori;

DATO ATTO che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dallo Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneti (C.F e P.IVA 09731840964), e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai rispettivi Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di incaricare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'avv. prof. Luca Antonini, del Foro di Treviso e l'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova, dello Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneti (C.F e P.IVA 09731840964) alla proposizione del ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, Roma, e di tutte le sue fasi successive, per l'importo complessivo per questo Comune di € 586,45.= al lordo di ogni onere di legge e accessori;
3. di conferire l'incarico di domiciliataria della menzionata causa all'avv.

Federica Scafarelli del foro di Roma (SCFFRM70S46F839I) con studio legale in Roma, via Borsi n. 4;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 586,45.= troverà copertura al capitolo delle spese legali;
5. di dare atto che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dallo Studio Legale Associato Luca Antonini e Giacomo Quarneti (C.F e P.IVA 09731840964), e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;
6. di rimborsare al Comune di Conegliano la spesa su presentazione di idonea documentazione;
7. di demandare al Responsabile di servizio l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini processuali di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 15/05/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 15/05/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone